



M.I.U.R.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO ISCHIA

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

Via G. Casciaro, 3 - 80077 ISCHIA (Napoli)

Codice meccanografico: NAEE14400N

C.F. 83030050633



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ISCHIA" I CIRCOLO (ISCHIA PORTO)
Prot. 0000203 del 12/01/2022
I-1 (Uscita)

Al personale docente della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria
Ai Genitori degli alunni del Circolo
Al personale ATA
Albo-Sito web-Atti
Bacheca Argo

CDS 109/AVVISO 61

OGGETTO: La gestione delle attività didattiche in caso di positività all'infezione da SARS-CoV (art. 4 D.L. 1/2022, Nota Ministero dell'Istruzione-Ministero della Salute 8 gennaio 2022, n. 11 e Nota Ministero dell'istruzione 10 gennaio 2022, n. 14) e delle attività scolastiche

Come necessaria premessa, si riporta il testo dell'art. 4, c. 1 del D.L. 1/2022:

"1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure [...]"

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico per gli studenti	Individuazione dei "contatti stretti" tra il personale interno ed esterno
0-6 anni	1 caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe	10 gg di sospensione delle attività per la medesima sezione o per il medesimo gruppo classe <i>N.B.:</i> ogni scuola, sulla base del proprio Piano per la DDI, individuerà le modalità per mantenere la relazione educativa. <u>Disposizioni del DdP:</u> misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo	Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso. <u>Disposizioni del DdP:</u> misura sanitaria: a tale personale si applica la Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n. 60136 per i contatti stretti - ad ALTO RISCHIO: (1) se non vaccinati o con ciclo primario incompleto o concluso da meno di 14 gg: QUARANTENA 10 gg. + test finale antigenico o molecolare (2) se ciclo vaccinale primario completato da più di 120 gg., se asintomatici, QUARANTENA 5 gg. + test finale antigenico o molecolare (3) se ciclo vaccinale completato nei 120 gg. precedenti, o guariti nei 120 gg. precedenti NESSUNA QUARANTENA ma AUTOSORVEGLIANZA fino al 5° g. + FFP2 per 10 gg.
Scuola Primaria	1 caso di positività nella classe	attività didattica in presenza (con raccomandazione di far consumare il pasto/merenda a una distanza interpersonale di almeno due metri) <u>Disposizioni del DdP:</u> misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile	Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso <u>Disposizioni del DdP:</u> misura sanitaria: auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno

		(T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il Referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli alunni e gli operatori scolastici.	raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.)
	almeno 2 casi di positività nella classe	Didattica a distanza per la durata di dieci giorni <u>Disposizioni del DdP: misura sanitaria:</u> quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo)	Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. <u>Disposizioni del DdP misura sanitaria:</u> si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n. 60136 per i contatti stretti - ad ALTO RISCHIO: (1) se non vaccinati o con ciclo primario incompleto o concluso da meno di 14 gg: QUARANTENA 10 gg. + test finale antigenico o molecolare (2) se ciclo vaccinale primario completato da più di 120 gg., se asintomatici, QUARANTENA 5 gg. + test finale antigenico o molecolare (3) se ciclo vaccinale completato nei 120 gg. precedenti, o guariti nei 120 gg. precedenti NESSUNA QUARANTENA ma AUTOSORVEGLIANZA fino al 5° g. + FFP2 per 10 gg.

Trattamento dei dati personali

Sul trattamento dei dati e sul loro controllo si rimanda alla Nota MI 10 gennaio 2022, n. 14 che, richiamando la precedente Nota 8 gennaio 2022,

n. 11, sul punto così si esprime:

“Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l'obbligo di precisare che:

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato;
- l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.”

Autosorveglianza

“Il regime precauzionale di auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza **termina al giorno 5**. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo *alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.*” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)” (Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag. 8).

Riunioni da remoto

- **D.L.221/2021 art. 16 ALLEGATO A, pt. 4:** proroga fino al 31 marzo 2022 l'art. 73 del D.L. 18/2020: le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti

regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

- **DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 "Milleproroghe"** Art. 5: i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022.

In presenza/DAD/DDI

- personale in quarantena della classe in DAD: si applica il CCNI sulla DDI del 25 ottobre 2020
- personale non in quarantena delle classi in DAD: si rimette alla valutazione del Dirigente scolastico
- inclusione: art. 1, c. 4 D.L. 111/2021 *"laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali"*
- DDI per alunni positivi/quarantena DdP: come disciplinato nel Piano della DDI (e quindi nel PTOF) del Circolo.

Ingresso degli esterni

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della **certificazione verde base**) è stato prorogato fino al 31 marzo dal D.L. 221/2021:

"c. 1 Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore".

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Giuseppina Blenx

Documento firmato digitalmente, ai sensi del CAD –
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
da GIUSEPPINA BLENX

Ischia, 12/01/2022